



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 140/11/CSP

**SEGNALAZIONE DEL SIG. PETRINI VALTER SEGRETARIO
DEL PARTITO ITALIA DEI VALORI DEL COMUNE DI MARINO (RM)
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 maggio 2011;

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "*Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 marzo 1993, n. 72, S.O., e, in particolare, l'art. 29, comma 6;

VISTA la delibera n. 80/11/CSP del 30 marzo 2011, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo 2011;

VISTA la segnalazione dell'11 maggio 2011 (ns. prot. 22780) del sig. Valter Petrini, segretario del partito Italia dei Valori del comune di Marino, il quale lamenta la violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del sindaco uscente Adriano Palozzi, per aver organizzato e pubblicizzato attraverso volantini una riunione di alcuni abitanti, il giorno 7 maggio, per recepire suggerimenti e indicazioni sul rifacimento dei marciapiedi;

VISTA la segnalazione del 14 maggio 2011 (ns. prot. 23523) del sig. Valter Petrini, il quale nuovamente lamenta la violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del sindaco uscente Adriano Palozzi, a causa dell'affissione di un manifesto recante il logo del comune di Marino e quello della regione Lazio in cui si invitava la cittadinanza a prendere parte, in data 9 maggio 2011, all'inaugurazione di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

una strada alla presenza del Sindaco medesimo e dell'assessore ai lavori pubblici della regione Lazio;

CONSIDERATO che i predetti esposti sono stati inoltrati dall'esponente anche al competente Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio che ha provveduto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23, comma 1, lettera *b*), e 24, comma 7, della delibera n. 80/11/CSP agli accertamenti istruttori di competenza;

PRESO ATTO della nota trasmessa in data 18 maggio (prot. ns. 24159) dal Co.re.com. Lazio che, nel comunicare di avere provveduto a richiedere al Sindaco di Marino copia conforme all'originale dei manifesti oggetto di denuncia ed eventuali controdeduzioni, rappresenta di non avere ricevuto al riguardo alcun riscontro;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione istituzionale, ad eccezione di quella realizzata in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;

RILEVATO che la comunicazione istituzionale svolta attraverso la promozione delle due iniziative sopradescritte da parte dell'Amministrazione comunale di Marino ricade nel periodo di applicazione dell'art. 9 della n. 28 del 2000;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 9 della legge n. 28 del 2000, nel periodo di cui trattasi sono consentite solo le attività di comunicazione istituzionale effettuate dall'amministrazione pubblica in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace assolvimento delle sue funzioni;

CONSIDERATO che, in relazione alle iniziative sopra descritte non ricorre il requisito dell'impersonalità richiesto dalla legge ai fini della deroga al divieto, in quanto i predetti volantini riportano sia il nome del sindaco, sia quello dell'assessore ai lavori pubblici della Regione Lazio, che quello di un consigliere comunale, né appare ricorrere il requisito della indispensabilità richiamato dalla predetta norma;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza delle fattispecie in esame a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'art. 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

ORDINA

al Comune di Marino di pubblicare sul proprio sito *web*, entro tre giorni dalla notifica del presente atto e, per la durata di sette giorni, un messaggio recante l'indicazione di

A



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale diffusa attraverso la diffusioni di volantini relativi, rispettivamente, all'indizione di una riunione, per il giorno 7 maggio, con i residenti di una zona del Comune per il rifacimento dei marciapiedi, e all'inaugurazione, fissata per il giorno 9 maggio, dell'inaugurazione di una strada di collegamento nel medesimo Comune. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente Ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione, entro i successivi dieci giorni dalla pubblicazione del suddetto messaggio, all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo rese pubblica.

La comunicazione dovrà essere anticipata alla seguente utenza fax: 081-7507877.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'art. 135, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 30 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola